

Corte di Cassazione Sentenza 16 giugno 2025 n. 22474 – Responsabilità odontoiatrica

- SENTENZA sul ricorso proposto dal Ha.Je., nato in Siria il (...) avverso la sentenza del 15/05/2024 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

udito il difensore, avv. An.To. del foro di Padova, che insiste per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO

1. Giudicando in sede di rinvio disposto da questa Corte, Sez. 4, con sentenza n. 28102 del 31 marzo 2019, con l'impugnata decisione, in parziale riforma della decisione emessa dal Tribunale di Padova, la Corte di appello di Venezia, previo conferimento di perizia collegiale, ha dichiarato non doversi precedere nei confronti di Ha.Je. in relazione al reato di cui all'art. 590 cod. pen. perché estinto per prescrizione, nel resto confermando la condanna dell'imputato al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, quantificato nella misura di 15.000 euro.

In particolare, all'imputato, quale medico dentista, si contestava che, in data 27 settembre 2011, aveva eseguito l'intervento di estrazione di un elemento dentario nei confronti di Do.So., omettendo ulteriori approfondimenti radiografici volti alla più accurata definizione dell'anatomia del sito operatorio, dopo che l'ortopantomografia del 23 settembre 2011 aveva evidenziato stretti rapporti di contiguità tra l'apparato radicolare del dente e le strutture del canale mandibolare, procedendo ad una immotivata ed estesa demolizione del tessuto osseo coricale linguale e vestibolare, nella regione dell'elemento 38, interessando in profondità il canale mandibolare, struttura che alloga il nervo alveolare inferiore, per demolizione di parte del tetto osseo del canale, così cagionando alla Do.So. la lesione irreversibile del nervo linguale.

2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, per il ministero del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, che, con un unico motivo, contesta l'affermazione della penale responsabilità, nonostante la dichiarazione di prescrizione del reato. Rappresenta il difensore che il tipo di intervento in esame non fosse, né allora né ora, oggetto di linee guida e che non fosse necessario effettuare una TAC di livello superiore; ciò posto, la Corte di merito ha ommesso di valutare il fatto, incontestato, che quando un paziente si presenta in ambulatorio si versa in una situazione di vera e propria emergenza, con l'assoluta necessità di procedere senza ulteriori indugi all'estrazione; di conseguenza, appare una grave torsione logica attribuire la responsabilità dell'imputato per aver effettuato un intervento senza accertate un deficit osseo, riscontrabile solo con una TAC che non era prescritta e che nemmeno vi era tempo per effettuare, stante la situazione di emergenza. Aggiunge il difensore che, in ogni caso, ove si fosse resa necessaria la TAC, tale esame non poteva certamente essere compiuto in un ambulatorio dentistico e, per di più, durante un intervento. Ad avviso del difensore, quindi, l'imputato ha operato nel pieno rispetto delle buone pratiche, considerando che, in quelle condizioni, l'intervento, una volta iniziato, non poteva essere interrotto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché articola censure di contenuto fattuale, che evidentemente esulano dei casi tassativamente previsti dall'art. 606 cod. proc. pen.

2. Si osserva che la sentenza rescindente aveva censurato due passaggi argomentativi della precedente decisione.

In primo luogo, si era evidenziato che "l'unico supporto scientifico alla declaratoria di responsabilità è costituito dalla consulenza espletata su incarico della parte civile", mentre "nel tessuto argomentativo della pronuncia impugnata non è dato però rinvenire un'adeguata spiegazione delle ragioni per le quali il giudice d'appello ha ritenuto l'esaustività e incontrovertibilità dei rilievi formulati dal consulente di parte civile".

In secondo luogo, si era censurata la motivazione laddove non conteneva una disamina in ordine alla ravvisabilità o meno della colpa lieve, nell'ottica delineata dall'art. 590-sexies cod. pen.

La sentenza era stata perciò annullata "con rinvio al giudice di merito, in quanto la reg Giudicanda in esame richiede che si stabilisca: se l'atto medico sub iudice costituisse, all'epoca in cui è stata posta in essere la condotta, oggetto di linee-guida; cosa queste ultime prescrivessero; in mancanza, se vi fossero, al riguardo, buone-pratiche clinico assistenziali; se l'imputato si sia determinato sulla base di linee-guida o di buone pratiche clinico-assistenziali adeguate al caso concreto; nell'affermativa, se l'imputato si sia attenuto ad esse o meno; se sia configurabile, nel suo operato, una colpa; se quest'ultima sia da considerarsi lieve o grave. E, sotto quest'ultimo profilo, non appare inutile richiamare l'orientamento giurisprudenziale secondo cui al fine di distinguere la colpa lieve dalla colpa grave, possono essere utilizzati i seguenti parametri: a) la misura della divergenza tra la condotta effettivamente tenuta e quella che era da attendersi; b) la misura del rimprovero personale, sulla base delle specifiche condizioni dell'agente; c) la motivazione della condotta; d) la consapevolezza o meno di tenere una condotta pericolosa (Cass., n. 22405 dell'8-5-2015, Rv. 263736)".

3. Nel conformarsi a quanto richiesto dalla sentenza rescindente, la Corte di merito ha conferito una perizia collegiale, all'esito della quale si è accertato che:

a) il tipo di intervento chirurgico eseguito dal ricorrente non era - né è tuttora - oggetto di linee guida; b) era corretto procedere ad un esame ortopantomografico e non era necessario fare ricorso ad un esame di livello superiore, quale una Tac; c) l'intervento di estrazione del dente semi-occluso era, nella situazione data, un intervento corretto.

Se, quindi, ad avviso dei periti, nessuna imperizia è dato ravvisare nella fase preoperatoria, ciò non può dirsi in relazione alla fase esecutiva, in quanto, nel procedere all'estrazione dell'ottavo elemento, il ricorrente ha interrotto la corticale e ha invaso il canale del nervo alveolare, con conseguente compressione di detto nervo e sintomatologia parestesica, come emerge dalla Tac eseguita dopo l'intervento, da cui risulta un importante deficit di tessuto osseo alveolare pur a distanza di quattro mesi dall'intervento.

Si tratta, osservano i periti, di un errore tecnico nell'esecuzione dell'intervento chirurgico ascrivibile a imperizia ritenuta "grave", trattandosi di una situazione anatomica, nota all'operatore prima di eseguire l'intervento e che non ha affatto natura eccezionale, posto che, invece, si presenta con una discreta frequenza, e che la corretta estrazione era certamente alla portata del medico con l'esperienza e la preparazione riconosciute in capo al ricorrente.

4. Nel condividere tale percorso argomentativo, che nemmeno il ricorrente contesta in maniera specifica, la Corte di merito ha rilevato che le dichiarazioni rese dall'imputato all'esito della perizia collegiale non valgono a superare i profili di colpa grave dinanzi indicati, posto che il medico si è limitato ad osservare che solo al momento dell'intervento ebbe modo di constatare la compattezza dell'osso.

Come rilevato dalla Corte di merito, l'operazione era priva di caratteristiche di eccezionalità ed era pienamente alla portata dell'imputato, il quale, commettendo, nella fase esecutiva dell'intervento, una condotta connotata da colpa grave - ossia l'interruzione della corticale e l'invasione del canale del nervo alveolare, con conseguente compressione di detto nervo - si è reso responsabile del reato a lui ascritto.

5. Orbene, a fronte di tale motivazione, che ha logicamente colmato i vuoti argomentativi censurati dalla sentenza rescindente, il ricorrente muove censure che appaiono generiche ed esplorative, le quali, inoltre, danno per accertate situazioni di fatto, quali l'urgenza dell'intervento, che non risultano né dalla sentenza impugnata, né da altri atti che il ricorrente avrebbe avuto l'onere di allegare o, quantomeno, di indicare in maniera puntuale, ciò che non avvenuto.

6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 26 marzo 2025.